

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore

Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato - (Relatore)

IL CASO

nella seduta del 19.01.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

- 1.1 In data 23 aprile 2008 il ricorrente stipulava, per atto notarile, un contratto di apertura di credito ipotecario di euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila) a tasso annuo nominale (d'ora in poi TAN) variabile, da determinare secondo i criteri previsto dai commi I e II e III dell'art. 3, ai sensi dei quali:
- I. *Il correntista si obbliga a corrispondere sulle somme a debito l'interesse nominale annuo del 6,733%, pari a 2,00 punti in più dell'Euribor 360 (Euro Interbank Offered Rate) 6 (sei) mesi lettera puntuale, pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", l'ultimo giorno lavorativo bancario del trimestre solare antecedente la data di stipula (4,733%)*
 - II. *Detto tasso sarà soggetto a revisione trimestrale, prendendo in considerazione l'Euribor 360 a 6 mesi lettera puntuale, pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", l'ultimo giorno lavorativo bancario di ogni trimestre solare; l'eventuale variazione avrà efficacia già dal primo giorno successivo rispetto alla fine del trimestre solare in cui si è verificata la rilevazione.*
 - IV. *In ogni caso, il tasso di volta in volta applicato, non potrà mai superare il tasso soglia così come rilevato nel tempo ai sensi di legge.*



1.2 In pendenza di rapporto, il ricorrente contestava l'applicazione alla linea di credito in questione di un TAN superiore a quello convenuto a norma del citato art. 3 e rappresentato esclusivamente dall'Euribor 360 a sei mesi "senza alcun spread". Secondo quanto sostenuto, infatti, per il trimestre ottobre – dicembre risultava praticato un tasso di interesse debitorio del 7,315% (a fronte di quello pubblicato del 5,315%), del 5% (rispetto al 3% pubblicato) e del 3,68% (invece dell'1,68% reso pubblico) rispettivamente al primo e al secondo trimestre del 2009.

1.3 In sede di riscontro (con note del 29.1.2009, 18.3.2009, 29.4.2009 e 15.10.2009) la Banca, direttamente e per il tramite della capogruppo, ribadiva di aver praticato per ogni trimestre il TAN risultante dal tasso ufficiale Euribor 360 a 6 mesi come sopra indicato più uno spread del 2 p.p. "in conformità a quanto disposto dagli artt. 3 e 7 del contratto". Ciò in quanto il II comma dell'art. 3, con l'espressione "detto tasso" si riferirebbe "non al valore dell'interesse bensì al tasso Euribor". L'art. 7, dal canto suo, nel disciplinare la facoltà di modifica unilaterale delle clausole contrattuali, prevede quanto segue: *"Qualora sussista un giustificato motivo la Banca si riserva la facoltà di modificare, nel periodo di durata del finanziamento, tutte le condizioni economiche relative a questo contratto, ad eccezione del compenso di cui all'art. 8 e del parametro di variabilità e la sua maggiorazione come indicato al precedente art. 3, rispettando le prescrizioni di cui all'art. 118 T.U.B. e delle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni. Il Correntista approva specificamente – ai sensi dell'art. 117, V comma, T.U.B. – tale facoltà della Banca. Resta inteso che la Banca potrà sostituire il parametro di riferimento del tasso di cui al precedente art. 3, con altro analogo e pubblico, solo nel caso in cui questi non sia più reperibile sui mercati finanziari"*.

1.4 In data 3.11.2009, la parte ricorrente presentava ricorso presso l'Arbitro Bancario Finanziario censurando l'"interpretazione" fornita dalla Banca del combinato disposto dei primi due commi dell'art. 3 del contratto e sostenendo che:

- a) il I comma della citata disposizione indica il tasso nominale da applicare esclusivamente al trimestre in corso alla data di stipula del contratto (marzo – giugno 2008), fissandolo nella misura del 6,733% (dato dall'Euribor 360 a 6 mesi riferito al 28.2.2008 + lo spread del 2 p.p.);
- b) Il II comma, invece, disciplina il saggio di interesse relativo ai trimestri successivi, rinviando semplicemente all'Euribor pubblicato su "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno del trimestre solare precedente senza indicare "alcuna maggiorazione a detto tasso di riferimento".

Ciò posto, la società ricorrente conclude chiedendo all' ABF di "esprimere un parere" sulla misura del tasso nominale annuo da applicare all'apertura di credito in contestazione.

1.5 In data 23.11.2009 si costituiva la Banca mediante deposito di controdeduzioni nelle quali sostiene che sarebbe contraria a buona fede e alla comune intenzione delle parti l'interpretazione fornita dal ricorrente dell'art. 3, rimarcando come il testo del contratto sia chiaro nel fissare, ai primi due commi dell'art. 3, i criteri di determinazione del tasso di interesse (comma 1) e la revisione trimestrale dello stesso (comma 2).

Sempre secondo parte resistente, a conclusioni non difformi da quelle desunte dal chiaro dettato del contratto si porrebbe con l'applicazione dei criteri interpretativi fissati dal cod. civ..



In particolare, i due citati commi dell'art. 3 andrebbero interpretati, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sistematicamente e non in maniera avulsa dalle restanti clausole contrattuali, tra le quali rileva il II comma dell'art. 7 che, si ripete, disciplina la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche "ad eccezione...del parametro di variabilità e la sua maggiorazione come indicato al precedente art. 3".

L'intelligibile testo contrattuale e il comportamento tenuto dalla parte nel periodo antecedente alla stipulazione renderebbero dunque inequivoca la comune intenzione delle parti in ordine ai criteri di determinazione del tasso di interesse ai sensi dell'art. 1362 c.c..

In particolare, per quanto attiene al comportamento osservato nella fase precontrattuale, rilevarebbe la corrispondenza telematica intercorsa il 14.4.2008 tra il funzionario della Direzione Crediti e l'amministratore della società ricorrente circa il piano di rientro del fido e le condizioni ad esso applicate. Il testo delle e-mail trasmesse documentano la trattativa svoltasi tra le parti sulla misura del tasso di interesse da applicare e la richiesta del ricorrente di accettare "uno spread sull'Euribor semestrale dell'1% e non del 2 p.p..".

Viene fatto altresì osservare che nelle linee di credito a tasso variabile l'applicazione di uno spread al parametro variabile di base "è conforme a ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è concluso, ex art. 1368 c.c., oltre che ad essere coerente "alla natura e all'oggetto del contratto" ex art. 1369 c.c..

In relazione a quanto esposto, la Banca conclude chiedendo all'ABF di rigettare il ricorso in esame e di seguito accertare che il tasso di interesse passivo da applicare all'apertura di credito ipotecario è pari all'Euribor 360, 6 mesi lettera puntuale, pubblicato su "Il Sole 24 Ore", l'ultimo giorno lavorativo bancario di ogni trimestre solare maggiorato di uno spread di 2 p.p..

DIRITTO

- 2.1 Il ricorso non merita accoglimento. Gli è infatti che il tenore complessivo della clausola, determinante sotto il profilo interpretativo della volontà delle Parti ai sensi dell'art. 1363, cod. civ., di cui all'art. 3 del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria non è suscettibile di interpretazione differente nello statuire che il tasso di interesse che verrà applicato al rapporto sarà pari all'Euribor 360, 6 mesi lettera puntuale, oltre a uno spread di 2 punti di percentuale.
- 2.2 Il tenore letterale dei commi I e II dell'articolo 3 del contratto, infatti, evidenzia chiaramente come il secondo comma sia esplicativo del metodo di calcolo del primo e non sostitutivo e ciò nella parte in cui statuisce che "detto tasso", dunque il tasso ultralegale di cui al primo comma pari all'Euribor maggiorato di due punti, "sarà soggetto a revisione trimestrale, prendendo in considerazione l'Euribor 360 a 6 mesi lettera puntuale, pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", l'ultimo giorno lavorativo bancario di ogni trimestre solare", ove – appunto – la revisione riguarderà la parte variabile del tasso (l'Euribor sei mesi) e non la costante che forma lo stesso (lo *spread* di due punti di percentuale)
Ma vi è di più .
- 2.3 Il comma IV, ai sensi del quale "In ogni caso, il tasso di volta in volta applicato, non potrà mai superare il tasso soglia così come rilevato nel tempo ai sensi di legge" non avrebbe senso alcuno nell'ipotesi interpretativa del ricorrente: l'Euribor, infatti,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

costituendo il riferimento di calcolo non può – di per sé – superare il tasso soglia; soltanto l'Euribor più uno *spread* potrebbe presentare profili di superamento del ridotto tasso soglia, dal che il comma in questione ribadisce la circostanza della presenza – per volontà comune delle parti – di un elemento che si va ad aggiungere all'Euribor nella determinazione dell'interesse ultralegale pattuito.

Ancora.

- 2.4 E' certamente da condividersi quanto sostenuto da parte resistente nella parte in cui evidenzia che sotto il profilo interpretativo della volontà delle parti assume ulteriore rilevanza quanto disposto all'art. 7 del contratto di apertura di credito (ai sensi del quale, si ricorda: *“Qualora sussista un giustificato motivo la Banca si riserva la facoltà di modificare, nel periodo di durata del finanziamento, tutte le condizioni economiche relative a questo contratto, ad eccezione del compenso di cui all'art. 8 e del parametro di variabilità e la sua maggiorazione come indicato al precedente art. 3) ove, ancora una volta, si fa esplicito riferimento all'esistenza di un accordo mediante il quale le parti hanno statuito che l'interesse legale sarà da determinarsi mediante la combinazione di un elemento variabile (nella fattispecie in esame: l'Euribor) e uno fisso (la maggiorazione, qui statuita in due punti di percentuale).*

IL CASO.it
P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE